



REPUBBLICA ITALIANA

103/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Carmela de Gennaro	Consigliere
Antonietta Bussi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Donatella Scandurra	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **56745** del ruolo generale, proposto

V. R., nato a xxxxxx il xx.xx.xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Tibaldo (*federico.tibaldo@venezia.pecavvocati.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Patteri (*avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it*), Lidia Carcavallo (*avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it*), Giuseppina Giannico (*avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it*) e Sergio Preden

(*avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it*), ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

e nei confronti

del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex art. 158 c.g.c.;

avverso e per la riforma

della sentenza n. xxx/xxxx, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, pubblicata in data 13.11.xxxx.

Visto l'atto d'appello;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 17.2.2022, il relatore, nonchè i difensori degli enti appellati, come da verbale di causa.

FATTO

Il sig. V. impugna la sentenza di rigetto del ricorso da costui proposto avverso il decreto di liquidazione del proprio trattamento pensionistico, domanda fondata sull'asserita erroneità del computo di quest'ultimo, stante la mancata maggiorazione di anni 4 e mesi 5 - computata dall'ente previdenziale solo ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile, ma non anche sul montante contributivo - prevista, quale beneficio di legge, in favore dei soggetti ipovedenti (ll. nn. 120/91 e 113/85). Il giudice di prime cure respingeva, inoltre, anche la domanda subordinata volta al riconoscimento quantomeno del beneficio di cui all'art. 2, comma 12, l. n. 335/95 e, in via pregiudiziale, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero.

Il gravame è affidato a un duplice motivo di doglianza: col primo, si

denunzia la violazione degli artt. 9, d.p.r. n. 113/85 e 2, l. n. 121/90, che, se rettamente interpretati, avrebbero, a dire dell'appellante, consentito di estendere il beneficio *de quo* anche sul versante contributivo, determinando un aumento del trattamento economico complessivo; col secondo, si deduce l'erronea applicazione degli artt. 7, d.p.r. n. 379/55, 13, l. n. 274/91 e 2, comma 12, l. n. 335/95, avendo la Sezione territoriale inopinatamente escluso la sussistenza dello stato invalidante in capo al pensionato, rilevante ai sensi di cui all'ultima delle cennate norme, nonostante il proprio datore di lavoro (l'Università di Padova), avesse certificato il contrario, superando la pregressa determinazione negativa della commissione medica di verifica.

Si deduce, infine, la manifesta incostituzionalità dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/95, laddove esso dovesse interpretarsi nel senso di prevedere, anche per i non vedenti, il requisito dell'impossibilità a svolgere qualsiasi ulteriore attività lavorativa, per contrasto con l'art. 38 Cost.

Conclude, pertanto, il V.:

- a) in via principale, per la declaratoria del proprio diritto ai contributi figurativi (pari ad anni 4 e mesi 5, previsti dall'invocata legislazione, rettamente interpretata), ai fini del godimento del maggior trattamento pensionistico;
- b) subordinatamente, per il riconoscimento quantomeno del beneficio di cui all'art. 2, comma 12, l.n. 335/95;
- c) in via ulteriormente gradata, per la rimessione della sollevata questione di legittimità costituzionale innanzi al giudice delle leggi.

Resistono le amministrazioni appellate, reiterando le argomentazioni

difensive accolte in prime cure e concludendo per il rigetto del gravame. In particolare, il M.E.F., chiede di essere nuovamente estromesso dal processo, in virtù del già dichiarato difetto di legittimazione passiva, statuizione peraltro neanche impugnata dall'appellante.

All'udienza di discussione della causa, le parti presenti si sono riportate agli atti. Il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In rito, va nuovamente estromesso dalla causa il Ministero, in virtù del già dichiarato difetto di legittimazione passiva, non essendo state dall'appellante prospettate censure avverso il capo della sentenza che si è pronunciato sulla questione pregiudiziale – ma, anzi, ritenendosi di condividere le motivazioni della decisione sul punto, espressamente prestando acquiescenza alla suddetta statuizione (cfr. pag. 28, atto d'appello) - e valendo, dunque, la notifica del gravame quale mera *denuntiatio litis*.

Nel merito, il gravame va rigettato.

Alla luce della particolare completezza motivazionale della sentenza di prime cure – che si sofferma lungamente sulle ragioni del rigetto (cfr. pagg. 23-42) - e delle ulteriori integrazioni argomentative prospettate dall'appellato INPS (cfr. pagg. 4-8 della memoria di costituzione d'appello), peraltro, neanche confutate dall'appellante, a mezzo di successiva memoria di replica, ritiene la Sezione di poter fare *breviter* interamente rimando, ex art. 17, comma 1, disp att. c.g.c., ai cennati atti, recando essi una più condivisibile tesi e in ossequio all'obbligo di sinteticità stabilito dall'art. 5 c.g.c.

Segnatamente, il duplice assunto gravatorio risulta infondato, posto

che:

- sino all'entrata in vigore della l. n. 232/2016 gli effetti dell'aumento contributivo riconosciuto ai non vedenti si producevano sul solo versante dell'anticipo anagrafico dell'accesso a pensione (e non già sull'incremento economico di esso), parificandosi la suddetta condizione fisica all'attività c.d. "usurante" e in coerenza con la disciplina generale prevista per tale categoria di lavoratori, giusta d.lgs. n. 67/2011;
- alcun rilievo può conferirsi alla certificazione datoriale circa la sussistenza dei requisiti per far luogo quantomeno ai benefici di cui all'art 2, comma 12, l. n. 335/95, essendo l'accertamento della invalidità, ai fini pensionistici, di esclusiva competenza delle commissioni mediche di verifica.

Si deve, infine, confermare il giudizio di infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità di quest'ultima norma - eccezione meramente reiterata dall'appellante senza apportare ulteriori argomentazioni - per le convincenti osservazioni espresse dal primo giudice (cfr. sent. impugnata, pag. 40). In particolare, il differente trattamento di (maggior) favore tra lavoratori ipovedenti beneficiari della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, cit. e quelli accedenti ad una pensione di inabilità ex art. 7, d.p.r. n. 379/55, rientra nell'ampia discrezionalità del legislatore, quanto volte – come nel caso di specie, alla luce del criterio di proporzionalità (tra diversi gradi di invalidità) ispiranti le due agevolazioni – non risulta illogica e/o arbitraria.

Spese di difesa compensate, ex art. 31, comma 3, c.g.c., per peculiarità e novità della controversia. Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **56745** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, compensando le spese di difesa. Nulla per quelle di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.2.2022.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 08/03/2022

IL DIRIGENTE

F.to Sebastiano Alvise Rota